Comune di Montemesola

provincia di Taranto

Reg. Ord. n.

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia non autorizzati dalle vigenti normative in materia, sul territorio del Comune di Montemesola .

IL SINDACO

Visto l'art. 54 T.U.E.L.- "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

PRESO ATTO, del periodo delle Festività e di Capodanno, de1l'insorgere del fenomeno dell'uso incessante di artifici e manufatti pirotecnici in genere, con accensioni ed esplosioni nei luoghi abitati in qualsiasi giorno ed in qualsiasi ora sia diurna che notturna;

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

considerato

- che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, immessi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre, di prodotti contenenti miscele esplosive che in quanto tali, sono comunque in grado i provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali di affezione, di allevamento nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte di veicoli circolanti su strada;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose per il rischio

- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

RILEVATO che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè, ovviamente siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietare l'impiego in ambito privato;

RITENUTO IN PREMESSA:

1. Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;

2. Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;

3. Di dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;

4. Di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;

ORDINA

per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2020, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

a) vendita negli esercizi commerciali abilitati: è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori e delle prescrizioni

dell'art.5 del D.lgs n.123/2015; in caso di accertata inosservanza il Comune, valutata la gravità dell'infrazione potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita, per il corrente anno;

a) impiego: è tassativamente vietato, a partire dal giorno 30.12.2019 e fino alle ore 24:00 del 07 gennaio 2020, far esplodere prodotti pirotecnici già vietati per legge:

1) in tutti i luoghi pubblici in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con affollamento di persone e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi; per le iniziative già autorizzate i responsabili dovranno affiggere appositi cartelli;

2) all'interno di asili, scuole di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture,

b) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e/o animali

Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 29 luglio 2015 n°123, e, ove il fatto assuma una rilevanza penale, il deferimento all'Autorità Giudiziaria: le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 167,00 ad € 500,00, oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza: - alla Segreteria generale, per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune; - al Prefetto di Taranto; - al Questore di Taranto; - al Comando Stazione Carabinieri di Montemesola; - al Comando di Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, lì 30 dicembre 2019

Il Sindaco
Vito Antonio PUNZI

COMUNE DI MONTEMESOLA (TA)